SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

8a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 1º LUGLIO 1970

(19° seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ROSSI DORIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (219-B) (D'iniziativa del senatore Salari) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE					Pag.	371
Boano, relatore						371

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti » (288-B), (D'iniziativa dei senatori Tortora ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

Presidente	. 353,	359,	361,	362,	363,	364,	365		
BOANO						362,	363		
BRUGGER, relato	ore .			354,	359,	362,	363		
COMPAGNONI				360,	361,	363,	364		
Cuccu							364		
DEL PACE					363,	364,	365		
SCARD ACCIONE				362,	363,	364,	365		
Tortora, sottosegretario di Stato per l'agri-									
coltura e le fo	reste			360,	363,	364,	365		

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Balbo, Benedetti, Boano, Brugger, Cagnasso, Chiaromonte, Cipolla, Compagnoni, Cuccu, Del Pace, Ferri, Lombardi, Marullo, Masciale, Mazzoli, Pala, Pegoraro, Rossi Doria, Scardaccione, Tanga e Tiberi.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Tortora.

P E G O R A R O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge di iniziativa dei senatori Tortora ed altri: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti » (288-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tortora,

Cavezzali e Dindo: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, il 29 gennaio 1969 fu nominata una Sottocommissione con l'incarico di studiare il disegno di legge, che fu approvato dalla Commissione. Tale Sottocommissione ha ora esaminato il disegno di legge modificato dalla Camera, per cui prego il relatore di volercene comunicare le conclusioni.

BRUGGER, relatore. La Sottocommissione, composta dai senatori Compagnani, Cuccu, Grimaldi, Tiberi e Segreto e da chi vi parla, che ne presiedette i lavori, ha esaminato il testo modificato dall'altro ramo del Parlamento ponendosi soprattutto l'interrogativo se era necessario modificare ulteriormente tale testo o se invece si sarebbe potuto approvarlo nella sua attuale formulazione; ed è venuta infine nella persuasione che alcuni emendamenti erano necessari. Abbiamo cercato di ridurli al minimo per non ritardare ancora l'applicazione delle norme in discussione, considerato anche il fatto che le categorie interessate le attendono da oltre un anno e mezzo (periodo che la Camera ha avuto a disposizione per il suo esame), e di toccare il meno possibile la sostanza del provvedimento; abbiamo inoltre esaminato l'opportunità di accantonare addirittura il disegno di legge per dar modo al Governo, in base anche alle direttive della CEE, di elaborare ex novo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162: però tale rielaborazione richiederebbe molto tempo e quindi — per i citati motivi di urgenza - abbiamo ritenuto senz'altro preferibile procedere con il disegno di legge.

La Sottocommissione si è riunita, per dire la verità, solo una volta, non essendo stato possibile — per gli altri impegni parlamentari — farlo di nuovo nel giorno fissato, cioè giovedì scorso. Però le questioni più importanti ed essenziali sono state discusse e risolte nella prima riunione, in modo che oggi non dovrebbero dar luogo a perplessita nè a lunghi dibattiti: mi riferisco all'articolo 9 e alla questione del fiasco toscano, poichè tutto il resto non ha fatto nascere preoccupazioni. Entrando nel merito, dirò che la Sottocommissione è d'accordo sull'articolo 1, introdotto dalla Camera e così formulato:

« Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

"Il vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno 'Moscato' può essere posto in commercio con una gradazione alcoolica svolta comunque non inferiore a 4 gradi" ».

Il suddetto terzo comma dell'articolo 2 del decreto — per chiarezza — stabiliva:

« Per determinati vini provenienti da uve aromatiche ed in annate eccezionalmente sfavorevoli, in relazione alla gradazione media normalmente ottenuta nella zona, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, può consentire una gradazione alcoolica inferiore a 6 gradi ».

L'articolo 2 — articolo 1 del testo da noi a suo tempo approvato — è rimasto invariato, e lo stesso dicasi dell'articolo 3, ex articolo 2. È stato invece modificato quello che era articolo 3 che, con il numero 4, così recita nel testo della Camera: « Il terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

"È vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito dal Prefetto, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti naturali e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati"».

Mentre quello da noi approvato stabiliva:

« Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 feb-

braio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

"È vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito dal Prefetto, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione dei vini spumanti naturali e frizzanti naturali e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati" ».

La Camera, cioè, ha introdotto il concetto di autoclave ed ha soppresso i vini frizzanti naturali, che noi avevamo incluso in seguito all'approvazione di un emendamento proposto, se non erro, dal senatore Compagnoni.

Con l'aggiungere l'articolo 5 la Camera ha in fondo concretizzato quella che era stata una lunga discussione svoltasi in questa sede sulla questione dell'alcole metilico. Noi, a suo tempo, avevamo chiesto un aumento della percentuale di alcole metilico fino al 40 per mille, se non erro, ma i funzionari ed i tecnici, specialmente del Ministero della sanità, escludevano con argomentazioni piuttosto allarmate tale possibilità. Ora sembra che alla Camera si siano ricreduti, tanto è vero che hanno accolto una proposta in linea di massima analoga alla nostra; soltanto, nel testo approvato in quella sede è dato un ampio potere discrezionale al Ministro dell'agricoltura.

La Sottocommissione riterrebbe opportune alcune modifiche, formali più che sostanziali, all'articolo, per meglio precisarne il contenuto. Il testo approvato dalla Camera è il seguente:

« La lettera d) del secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

"d) alcole metilico in quantità superiore a millilitri 0,30 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo. In annate con andamento stagionale sfavorevole, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può consentire, con proprio decreto, per determinate zone di produzione e per prodotti provenienti da uve di particolari vitigni, la detenzione presso i vinificatori di mosti e vini rossi aventi un contenuto in alcole metilico superiore a 0,30 millilitri, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, purchè vengano rispettate le cautele stabilite con lo stesso decreto" ».

Noi proporremmo, dunque, anzitutto di aggiungere all'ottava riga — per chiarezza — dopo le parole « per ogni 100 millilitri di alcole complessivo », le altre « svolto e non svolto ». In secondo luogo riterremmo opportuna la sostituzione delle parole « per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, purchè vengano rispettate le cautele stabilite con lo stesso decreto », alla fine dell'articolo, con le altre « ed inferiore comunque ai 0,50 millilitri per ogni 100 millilitri di alcole complessivo svolto e non svolto », sempre per una migliore comprensione della norma.

L'articolo 6 — 4 del Senato — contiene delle modifiche molto lievi, che la Commissione ritiene senz'altro accettabili. Infatti, mentre l'articolo 4 da noi approvato suonava come segue:

« La prima frase del punto 1) del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

"1) apporre sui recipienti una chiusura di garanzia che per le damigiane sarà costituita da un cappellotto sigillato o altro sistema di chiusura munito di sigillo, e per le bottiglie ed i fiaschi od altri recipienti da un tappo di sughero raso a bocca o da un tappo a fungo ancorato avente un gambo ad espansione, tale da non poter essere riutilizzato, o da un tappo di plastica ancorato con chiusura a strappo, o da un tappo tipo corona, ovvero da altre chiusure idonee a sigillare il recipiente, da autorizzarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste" ».

La Camera ha preferito la seguente formulazione:

« Il punto 1) del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

"1) apporre sui recipienti una chiusura di garanzia che per le damigiane sarà costi-

19^a SEDUTA (1º luglio 1970)

tuita da un cappellotto sigillato o altro sistema di chiusura munito di sigillo, e per le bottiglie ed i fiaschi od altri recipienti da un tappo di sughero raso bocca marcato a fuoco con il nome dell'imbottigliatore o da un tappo a fungo ancorato avente un gambo ad espansione, tale da non poter essere riutilizzato, o da un tappo di plastica ancorato con chiusura a strappo, o da un tappo a vite ancorato, o da un tappo tipo corona, ovvero da altre chiusure idonee a sigillare il recipiente. da autorizzarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In tali chiusure deve sempre figurare all'esterno una dichiarazione atta ad individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente"».

Sono pure state accolte, dalla Sottocommissione, le modifiche all'articolo 6 del Senato, ora articolo 7 (l'articolo 5 del Senato è stato soppresso). Il testo approvato dal Senato stabiliva:

- « Dopo le lettere G), I) e L) del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono aggiunte rispettivamente le seguenti alinee:
- "GC) capacità litri 0,500 a livello di riempimento di cm. 4,5 sotto il raso bocca";
- "IC) capacità litri 0,250 al livello di riempimento di cm. 4 sotto il raso bocca";
- "LC) capacità litri 0,200 a livello di riempimento di cm. 4 sotto il raso bocca" », mentre quello della Camera è il seguente:
- « Dopo le lettere *G*), *I*) e *L*) del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono aggiunte rispettivamente le seguenti alinee:
- "GC) capacità litri 0,500 a livello di riempimento di cm. 4,5 sotto il raso bocca ";
- "IC) capacità litri 0,250 al livello di riempimento di cm. 4 sotto il raso bocca";
- "LC) capacità litri 0,200 al livello di riempimento di cm. 4 sotto il raso bocca".

Dopo la lettera O), aggiungere i seguenti commi:

- "I vini 'Marsala' e 'Marsala speciale' diversi da quelli ad aromatizzazione amara possono essere posti in commercio solamente in bottiglie delle seguenti capacità:
- a) capacità litri 2 a livello di riempimento di centimetri 9 sotto il raso bocca;
- b) capacità litri 1,750 a livello di riempimento di centimetri 9 sotto il raso bocca;
- c) capacità litri 1 a livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca;
- d) capacità litri 0,680 a livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca.

Resta salva la possibilità di porre in commercio bottiglie di capacità sino a litri 0.100" ».

Lo stesso dicasi per l'articolo 8, che sostituisce col seguente l'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto n. 162 (ultimo comma che invece il corrispondente articolo 7 del Senato aveva soppresso):

« I recipienti di cui al precedente articolo 29 devono essere utilizzati in modo che il vino o l'aceto sia pari alla capacità stabilita per i recipienti stessi, ferma restando la tolleranza di cui alla lettera b) primo comma dell'articolo 25 ».

Una lunga discussione ha invece sollevato, come ho già detto, la soppressione operata dalla Camera dell'articolo 8 da noi approvato, che riservava il fiasco toscano ai vini, diversi da quelli speciali, comunque portanti una denominazione geografica italiana, e, dopo aver preso visione delle posizioni dell'Unione italiana vini, una parte della Sottocommissione suggerirebbe una modifica dell'articolo 8 suddetto, nel senso che il primo comma dell'articolo 31 del decreto n. 162 del 1965 — che era appunto sostituito dal nuovo testo recato dall'articolo 8 andrebbe sostituito invece dalla seguente formulazione: « Il fiasco toscano è riservato ai vini, diversi da quelli speciali, portanti l'indicazione dell'origine ».

Anche l'articolo 9 ha provocato una discussione piuttosto lunga. Esso concerne le

formalità relative alle bollette di accompagnamento, e via dicendo, ed abbiamo avuto l'impressione che il testo approvato dalla Camera ecceda nel prescrivere adempimenti di carattere burocratico, rendendo troppo onerosi gli obblighi di tale natura. Allora, poichè la questione dei vini ad origine semplice comporta delle gravi complicazioni, avevamo pensato di proporre una modifica.

Do innanzitutto lettura dell'articolo 9 pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento:

Il primo e il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 498, sono sostituiti dai seguenti:

« I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione non possono essere estratti dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello speditore ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantità e la qualità e l'eventuale denominazione di origine, nonchè la gradazione complessiva con la tolleranza del 5 per cento e con un massimo di un grado. L'obbligo della indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti in recipienti di capacità fino a litri 60, nonchè per i raspi, le vinacce, i vinaccioli e le fecce in pasta torchiate o comunque pressate.

Dall'obbligo della bolletta di accompagnamento di cui al precedente comma, sono escluse le vinacce, i vinaccioli e i raspi ricavati da vinificatori in cantine di capacità non superiore ad ettolitri 100.

I prodotti di cui al primo comma e le uve da vinificazione, ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e le estrazioni degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti devono essere annotati giornalmente in registri di carico e scarico, per quantità e tipo di prodotto.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo sulle bollette di accompagnamento relative a più vini a denominazione di origine, contenuti in recipienti chiusi e sigillati di capacità non superiore a cinque litri, è consentito riportare, in luogo delle singole denominazioni di origine, la natura merceologica del prodotto (vino, spumante, vino liquoroso od altro), seguita dalla dizione "a denominazione di origine semplice" o "a denominazione di origine controllata" o "a denominazione di origine controllata e garantita", quando detti vini:

- 1) vengano spediti da commercianti all'ingrosso, titolari di depositi fuori cantina, non imbottigliatori;
- 2) siano destinati a diretti consumatori o commercianti al dettaglio ».

Noi penseremmo quindi di proporre due variazioni. In primo luogo, alla diciannovesima riga del primo comma, dopo le parole « denominazione di origine » andrebbero aggiunte le altre « controllata e controllata e garantita », dato che la norma attuale, mancando di chiarezza, potrebbe aumentare le complicazioni. In secondo luogo, l'ultimo comma dell'articolo della Camera andrebbe sostituito dal seguente: « In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, l'indicazione delle eventuali denominazioni di origine controllata e, rispettivamente, controllata e garantita, può essere sostituita con l'indicazione della quantità globale delle medesime, per ciascun tipo merceologico di prodotto (vino spumante, vino liquoroso o altro), nel caso di estrazioni di vini imbottigliati da terzi e destinati a consumatori o dettaglianti ».

Gli articoli 10, 11 e 12 non sono stati modificati dalla Camera. All'articolo 13 essa ha praticamente riprodotto l'impostazione dell'articolo 39 del decreto n. 162 del 1965, salvo alcuni particolari che potremo vedere in sede di discussione dei singoli articoli.

Gli articoli 14, 15 e 16 sono rimasti invariati. È stato poi aggiunto un articolo 17 del seguente tenore:

« All'articolo 45, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, aggiungere in fine le parole: « con la tolleranza del 2,5 per cento ».

L'articolo 18 è diverso dall'articolo 17 da noi approvato, in quanto, mentre il primo si limitava a sostituire il secondo comma dell'articolo 47 del decreto n. 162, il secondo sostituisce interamente lo stesso articolo con la seguente formulazione:

- « È consentita la spedizione di aceto in recipienti di qualsiasi capacità e tipo:
- a) dagli stabilimenti di produzione ai magazzini di imbottigliamento della stessa ditta;
- b) dagli stabilimenti di produzione agli stabilimenti di conserve alimentari che impiegano l'aceto nelle loro lavorazioni;
- c) da stabilimenti di produzione ad altri stabilimenti di produzione anche se appartenenti a ditte diverse.

Sui recipienti dovranno essere tuttavia apposte le indicazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 45 ».

L'articolo 19 è identico all'articolo 18 del Senato.

L'articolo 20 aggiunge all'articolo 19 del Senato, che era così formulato:

- « L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:
- "È vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcole etilico sintetico, nonchè prodotti contenenti acido acetico non derivante dalla fermentazione acetica del vino e prodotti derivanti dalla fermentazione acetica del vino che non possono essere qualificati 'aceto' in base al precedente articolo 41" »,

il seguente comma:

« In deroga ai divieti previsti dal precedente comma e dall'articolo 41, ultimo comma, è consentita la detenzione dell'acido

acetico nei panifici e negli stabilimenti dolciari, nonchè l'uso dello stesso nella preparazione degli impasti per panificazione e pasticceria, a condizione che in detti panifici o stabilimenti o nei locali con essi comunque comunicanti, anche attraverso cortili, non si detengano aceto o prodotti contenenti aceto e non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido acetico possa in tutto o in parte sostituirsi all'aceto».

Tale aggiunta potrebbe sollevare qualche discussione, ma ritengo che in sostanza possa essere approvata. L'articolo 21 è identico al 20 del Senato. La Camera ha poi aggiunto il seguente articolo 22:

« Il primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, già modificato dall'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è sostituito dal seguente:

"La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 25, dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dagli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. Una delle figlie deve essere spedita dal venditore o dallo speditore, con raccomandata, nella stessa giornata del rilascio, all'Istituto di vigilanza competente per territorio; l'altra, che accompagna la merce, deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto"».

Una modifica cui sono molto favorevole e quella apportata con l'articolo 23 all'articolo 21 del Senato. Do lettura dei due testi nei punti in cui differiscono. L'articolo da noi approvato stabiliva:

- « La lettera *b*) dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:
- "b) che l'estratto della sentenza, nei casi gravi o di recidività, sia pubblicato a

19^a SEDUTA (1° luglio 1970)

spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione dei quali uno scelto fra i quotidiani "».

Mentre la Camera ha così sostituito la lettera b):

« b) che l'estratto della sentenza, nei casi gravi o di recidività specifica, sia pubblicato a spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione dei quali uno scelto fra i quotidiani ».

Non mi soffermo sugli ultimi articoli, trattandosi di modifiche puramente formali o di disposizioni transitorie. Solo per l'ultimo articolo, il quale stabilisce che le modifiche apportate con l'articolo 7 del provvedimento entrano in vigore il 23 marzo 1972, debbo far notare che l'Unione italiana vini osserva: « L'articolo 29 del disegno di legge n. 1161 ha rinviato al 23 febbraio 1972 l'entrata in vigore dell'articolo 7 del disegno di legge medesimo ».

Questo è un lapsus tecnico.

Infatti, mentre per l'applicazione del secondo comma del predetto articolo 7 (tipi di bottiglie obbligatori per i vini Marsala) è concepibile una breve dilazione che consenta alle aziende di smaltire le scorte di recipienti non conformi alla nuova norma (ma bastano 3-6 mesi), per l'applicazione del primo comma è necessaria addirittura la retroattività, in quanto le bottiglie di cui trattasi sono già di uso generalizzato da molti anni. Anzi sono le sole bottiglie da 0,5, 0,25 e 0,20 litri che si usino.

Invece ai sensi dell'articolo 29 tali bottiglie, che erano in regola fino al 23 febbraio 1970, resterebbero fuori regola fino ad 23 febbraio 1972 per poi ritornare nella legittimità.

Perciò l'articolo 29 va redatto all'incirca come segue:

« Il primo comma dell'articolo 7 della presente legge entra in vigore dal 23 marzo 1970.

Il secondo comma del medesimo articolo 7 entra in vigore tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

Ciò per evitare una *vacatio* di due anni. Ho terminato. Spero che la discussione possa, dopo le suddette precisazioni, contenersi in limiti ragionevoli, in modo che sia possibile rinviare al più presto alla Camera il testo da noi modificato e concludere poi rapidamente l'*iter* del provvedimento.

PRESIDENTE. Ringraziando il relatore e tutti i componenti della Sottocommissione per il lavoro compiuto, credo tuttavia opportuno porre il problema di carattere generale dell'opportunità di modificare ulteriormente il provvedimento in modo tale da ritardare ancora l'approvazione definitiva e deludere di nuovo chi attende da tanto tempo una nuova regolamentazione della materia.

In tale spirito chiederei alla Commissione di concentrare la sua attenzione sòlo sulle modifiche ritenute indispensabili dalla Sottocommissione, considerato anche che tra non molto tempo le norme in esame dovranno essere oggetto di nuove modifiche, in seguito all'applicazione del regolamento comunitario in materia vinicola. Vorrei pertanto sapere dal relatore se le modifiche da lui illustrate al testo della Camera siano tutte egualmente indispensabili o se in vece sarebbe possibile enucleare solo le più importanti; e in merito gradirei sentire anche l'opinione del rappresentante del Governo.

Desidero poi, ricordando le dichiarazioni fatte appunto dall'onorevole Sottosegretario di Stato nella seduta del 17 giugno, circa lo studio in corso al Ministero in ordine alle innovazioni introdotte dai regolamenti comunitari nella materia in discussione, far presente l'opportunità che al riguardo siano consultati anche i componenti della Sottocommissione, in modo da evitare che in seguito le Camere debbano rivedere il lavoro compiuto in sede ministeriale.

In questo caso non si tratterebbe di un esame preliminare di un regolamento comunitario, ma di vedere i criteri per la sua applicazione.

BRUGGER, relatore. Signor Presidente, lei mi ha chiesto di ridurre al minimo le modifiche proposte dalla Sottocom-

19^a SEDUTA (1° luglio 1970)

missione scegliendo quelle indispensabili. Le rispondo dicendo che ritengo essenziale la modifica all'articolo 8 relativa all'uso del fiasco toscano, la modifica all'articolo 9 relativa alle bollette di accompagnamento, nonchè la modifica all'articolo 29 relativa alla data di entrata in vigore delle disposizioni sull'utilizzo di taluni recipienti, onde evitare il ritiro di bottiglie già in uso.

C O M P A G N O N I . L'illustrazione fatta dal collega Brugger è servita a dare un quadro della discussione che abbiamo avuto in Sottocommissione, ed è stata cosa utile per comprendere le ragioni per cui si sono sostenute determinate proposte di modifica. A questo punto però devo dire che non abbiamo ancora risolto in via definitiva il problema posto questa mattina dall'onorevole Presidente, se cioè dobbiamo procedere o no alle modifiche proposte e, in caso affermativo, se dobbiamo procedere a tutte o limitarci ad alcune, meno impegnative, onde non mettere in discussione ancora una volta alla Camera il disegno di legge.

La cosa migliore, secondo noi, pur avendo una serie di riserve da fare, sarebbe quella di approvare il disegno di legge così come è senza modificare nulla, perchè le questioni sollevate in Sottocommissione, anche quelle su cui ha messo l'accento il senatore Brugger, non cambiano profondamente la struttura del disegno di legge; per cui mi domando se vale la pena di affrontare delle modifiche, sia pure lievi, per rinviare di nuovo alla Camera il provvedimento correndo il rischio che vi resti ancora mesi e forse anni.

Non posso infatti fare a meno di rivolgere un pensiero critico su quanto è avvenuto alla Camera, perchè non era necessario trattenere il disegno di legge in quella sede un anno e mezzo per giungere a conclusioni che, in fondo, nell'articolazione del provvedimento non hanno assunto un carattere veramente sostanziale. Anche noi, ora, corriamo il pericolo di apportare modifiche di carattere marginale senza la garanzia che esse saranno accettate dall'altro ramo del Parlamento, mentre mi sembra che — soprattutto in relazione agli aspetti del pro

blema e agli interessi che ci furono rappresentati quando ci occupammo la prima volta del disegno di legge, dalle delegazioni dei produttori e dei rappresentanti delle cantine sociali — dovremmo fare tutto quanto è nelle nostre possibilità per una rapida approvazione del disegno di legge. Per concludere, o lasciamo il provvedimento così come è, oppure riesaminiamo a fondo la materia, perchè noi riteniamo che vi siano altri aspetti importanti da discutere e da modificare; se la Commissione deciderà di procedere alle modifiche proposte ci riserviamo di riprendere la parola sui singoli articoli per avanzare anche noi delle richieste.

TORTORA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Mi sembra di aver compreso che la Commissione è favorevole alla proposta avanzata dal Presidente di una collaborazione tra Commissione e Ministero per armonizzare i nostri regolamenti con quelli della CEE. Il Presidente è favorevole ad un piano di lavoro della Sottocommissione a cui partecipino anche i tecnici del Ministero per esaminare il problema dopo aver regolato la materia a livello di Mercato comune. Devo, però, dire che non sarà una cosa nè breve nè semplice, poprio perchè la materia potrà richiedere un ulteriore intervento del nostro Paese a livello comunitario per correggere, eventualmente, i regolamenti approvati di recente; a causa di ciò dovrà necessariamente trascorrere un certo tempo che le categorie interessate auspicano sia comunque coperto dal provvedimneto che stiamo esaminando. Anche il Governo è del parere che il disegno di legge sia approvato prima che sia possibile in considerazione anche del fatto che esso a suo tempo fu elaborato proprio in collaborazione con le categorie interessate e che le complicazioni, non si sa bene per quali motivi, sono state sollevate solo alla Camera, provocando un ritardo di un anno e mezzo, con molta indignazione da parte delle stesse categorie interessate.

Penso, però, che nonostante l'urgenza, bisognerà procedere ad alcune modifiche del testo pervenuto dalla Camera su alcuni punti estremamente importanti, cioè quelli ricordati dal senatore Brugger. Mi associo dunque alla proposta di modificare gli articoli 8, 9 e 29. In particolare, per quanto riguarda la questione del fiasco toscano, devo dire che la battaglia del fiasco. se così possiamo chiamarla, è una cosa veramente ridicola, che prende l'aspetto di un campanilismo deteriore. All'estero, poi, quando si vede un fiasco si pensa immediatamente che contiene comunque vino italiano. non si pensa in particolare al vino toscano. Vi è, poi, un'altra osservazione da fare: semmai si può dire che il vino tradizionalmente infiascato è quello di Chianti. La Camera, comunque, è venuta alla conclusione di consentire l'infiascamento non solo del vino toscano ma anche di quello laziale; e allora io dico perchè la stessa norma non può valere per il Sangiovese o per altri vini di Verona o del Piemonte? È questa una prepotenza legislativa ingiustificata nei confronti di altri vini, una mania di campanilismo portata all'eccesso, e il Governo non si sente di appoggiarla.

Il Parlamento è sovrano, deciderà quello che vuole, però il Governo ha il dovere di indicare quale è la strada giusta; non dimentichiamo che con una norma del genere, tra l'altro, si vengono a danneggiare numerose cantine sociali, le quali sarebbero costrette a liberarsi di diversi fiaschi, con notevole danno economico e commerciale. È questa una modifica necessaria per la quale non rimane che raccomandarsi alla sensibilità di questa parte del Parlamento.

Le questioni relative all'articolo 9 hanno a loro volta una certa importanza commerciale perchè sappiamo tutti come è organizzato il commercio del vino; esiste una di stribuzione di carattere capillare e se noi complichiamo le cose, costringiamo il commerciante ad assumere un impiegato; ma dubito che ciò avvenga, avverrà piuttosto una semplificazione del sistema con conseguenze certamente negative. Lo Stato è impegnato a creare nuove cantine sociali, una nuova industria nel Mezzogiorno; è necessario però facilitare il lancio di nuovi tipi di vino, mentre con una norma del genere

danneggiamo e scoraggiamo coloro che oggi si affacciano alla ribalta di questo commercio. Mi pare che lo sviluppo del settore, anche sul piano politico, sia aspirazione di tutti, per cui vale la pena di regolamentare le cose in modo tale da non creare ostacoli.

Anche per quanto riguarda l'articolo 29, sono d'accordo con le osservazioni del senatore Brugger.

In sostanza, vale la pena, per gli interessi che vengono toccati, apportare le modifiche indicate; bisognerà però fare ciò in modo da consentire ai colleghi della Camera di operare rapidamente e rapidamente pervenire all'approvazione definitiva del disegno di legge. Se consideriamo che il testo originale era quello voluto dalla categoria, credo che apportando queste ultime correzioni avremo compiuto più del nostro dovere; e lo posso ben dire perchè ho avuto dei contatti con gli interessati. Approviamo dunque il disegno di legge tanto atteso, con le sole modifiche in ordine ai tre punti indicati dal relatore, auspicando che la Camera altrettanto rapidamente pervenga allo stesso risultato.

PRESIDENTE. Faccio prima di tutto presente che la Sottocommissione che si è occupata del disegno di legge è, diciamo così, confermata in previsione di una nostra collaborazione con il Ministero nello studio delle innovazioni introdotte in materia vinicola dai regolamenti comunitari.

Sul provvedimento in esame il relatore e il rappresentante del Governo ritengono necessario apportare delle modifiche. Poichè il senatore Compagnoni aveva detto che, se si fosse deciso di modificare il testo, anche la sua parte avrebbe avuto delle proposte da fare, io chiedo a quali punti, oltre a quelli già indicati, egli riterrebbe di dover apportare delle modifiche.

COMPAGNONI. Riteniamo importante discutere l'articolo 5 del testo della Camera. Già in passato ci trattenemmo a lungo su questo argomento, sia in Commissione che in Sottocommissione, durante una serie di incontri con esperti del Ministero

19^a SEDUTA (1° luglio 1970)

dell'agricoltura e dopo averne esaminato i diversi aspetti giungemmo alla conclusione di non procedere in un campo che si presentava pericoloso; ma ora il problema si riapre di fronte all'articolo 5 proposto dalla Camera. Inoltre avevamo concordato che all'articolo 1, primo comma, si doveva aggiungere un inciso che precisasse « nelle annate eccezionalmente sfavorevoli ».

P R E S I D E N T E . A questo punto io chiedo se non convenga prendere contatto, in via privata, si intende, con i colleghi della Commissione agricoltura della Camera per sentire quali sono le loro reazioni di fronte alle modifiche proposte, che mi sembra tocchino dei punti alquanto delicati. Vorrei evitare che il disegno di legge tornasse nuovamente al Senato, e un consenso da parte dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento mi rassicurerebbe in proposito.

S C A R D A C C I O N E . Vorrei fare una proposta per vedere di raccogliere le raccomandazioni sinora fatte, riducendo al minimo le modifiche da apportare al testo. Di sostanziale, a quanto ho sentito, c'è quella del fiasco toscano e quella dell'articolo 5. Quanto a quest'ultimo debbo dire che il riconoscimento ufficiale della presenza dell'alcole metilico mi aveva dapprima preoccupato; ma poichè mi si assicura, anche da parte del relatore, che l'entità è minima, ritengo che non vi sia assolutamente ragione di timore.

Per quel che rigurda il fiasco toscano, proporrei di confermare la soppressione del l'articolo 8 perchè l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica che stiamo modificando, il quale con la soppressione dell'articolo tornerebbe in vigore, dà maggiore libertà di infiascare il vino comune, così come avviene nelle cantine sociali, di quanta non ne desse l'articolo 8 da noi a suo tempo approvato.

All'articolo 9, laddove si parla dell'indicazione della denominazione di origine, ritengo che si potrebbe precisare il testo con l'aggiunta di due sole parole.

Riferendoci infine all'articolo 29, indubbiamente la data del 1972 è il risultato di un errore involontario commesso dalla Commissione della Camera, e facilmente correggibile.

Con queste piccole aggiunte il testo può apparire accolto integralmente e la Camera non avrà motivo di opporsi.

In altre parole, potremmo approvare il testo della Camera, salvo aggiungere nel primo comma dell'articolo 9, dopo le parole: « l'eventuale denominazione d'origine », le altre: « controllata e controllata e garantita »; nonchè modificare la data prevista dall'articolo 29 in « 23 marzo 1971 », anzichè « 1972 » come previsto nel testo approvato dalla Camera: formulazione che, a mio avviso, rappresenta un colpo di mano dei commercianti di vino. Del resto tale norma potrebbe anche essere soppressa.

B R U G G E R , relatore. Circa la questione del fiasco toscano, l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, così stabilisce:

« Il fiasco toscano è riservato ai vini, diversi da quelli speciali, a denominazione di origine semplice o a denominazione di origine controllata o controllata e garantita, per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare recipienti diversi.

La bottiglia Marsala è riservata ai vini Marsala ed ai vini liquorosi.

Il recipiente denominato pulcianella è riservato ai vini bianchi o rosati diversi da quelli speciali ».

S C A R D A C C I O N E . Evidentemente, per il Barbera, ad esempio, il fiasco non serve, perchè deve andare in bottiglia, ma possono darsi casi diversi. È bene, quindi, che l'articolo sia stato soppresso.

B O A N O . Sono sostanzialmente d'accordo col collega Scardaccione per quanto concerne l'articolo 9. Alla Camera si è osservato che l'indicazione dell'eventuale denominazione deve riferirsi alla denominazione d'origine controllata oppure controllata e garantita, e su tale punto insistevano precipuamente sia il relatore che la lettera inviata dall'Unione italiana vini e da noi tutti ricevuta. Ora il problema della semplifi-

cazione delle procedure riveste indubbiamente notevole importanza, ma ciò che per me assume rilevanza ancora maggiore è la esigenza di non incoraggiare l'apposizione della denominazione d'origine semplice all'atto della vendita, in quanto questo potrebbe essere fonte di confusione per il consumatore e di deprezzamento dei vini.

Questa, ripeto, mi sembra la ragione fondamentale per la quale dovremmo limitare l'obbligo in questione alle incombenze qui richiamate e a vini a denominazione d'origine controllata e garantita.

Per quanto riguarda l'articolo 29 mi sembra che si tratti di una sfumatura, puramente formale, di una svista, che non dovrebbe quindi sollevare polemiche.

Circa la soppressione dell'articolo 8, chiederei che fossero chiarite le idee, in quanto attualmente, se non erro, il fiasco potrebbe essere usato per tutti i vini a denominazione d'origine semplice. Il testo da noi approvato estendeva infatti tale uso anche ai vini che non hanno neppure una denominazione d'origine semplice, ma solo una idicazione d'origine geografica, nè mi sembra che la formulazione suggerita dal relatore potrebbe mutare la situazione in meglio, anzi la peggiorerebbe.

TORTORA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Io avevo capito un'altra cosa: che una parte della Sottocommissione avesse la volontà di disciplinare la materia in modo che l'infiascamento fosse possibile soltanto per i vini toscani e laziali.

B O A N O . In altre parole, il Chianti a denominazione di origine, che è prodotto in una zona estremamente ristretta, può essere messo nel fiasco, mentre non si può infiascare quel vino prodotto in zone marginali che non abbia neppure la denominazione d'origine semplice. La modifica che era stata approvata dalla nostra Commissione tendeva a dare al Chianti prodotto al di fuori della zona tipica la possibilità di presentarsi nella stessa forma esteriore di quello della zona tipica. Il nocciolo del problema è questo.

D E L P A C E . Siccome l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica dà questa possibilità, perchè dobbiamo complicare ancora le cose? Io direi di confermare la decisione della Camera.

PRESIDENTE. A questo punto mi pare che la proposta del senatore Scardaccione sia veramente semplificante: essa renderebbe più rapida l'approvazione definitiva del disegno di legge da parte della Camera dei deputati.

Domando al relatore Brugger e al senatore Compagnoni se sono d'accordo sulla proposta del collega Scardaccione, che suggerisce di lasciare immutato l'articolo 5 del testo approvato dalla Camera dei deputati, di non ritornare più sull'articolo 8 del testo approvato dal Senato accettandone la soppressione, di aggiungere nel primo comma dell'articolo 9 dopo le parole: « denomi nazione di origine » la altre: « controllata e controllata e garantita », e di sostituire nell'articolo 29 l'indicazione del 1971 a quella del 1972, anticipando così di un anno la scadenza dell'utilizzo di alcuni recipienti.

B O A N O . Per coerenza, bisognerebbe aggiungere le stesse parole « controllata e controllata e garantita » anche nell'ultimo comma dell'articolo 9, sempre dopo l'espressione: « denominazione di origine ».

S C A R D A C C I O N E . Ha ragione. Sono d'accordo.

BRUGGER, *relatore*. Mi dichiaro d'accordo sulle modifiche suggerite dal collega Scardaccione.

C O M P A G N O N I . In linea generale, anche noi del Gruppo comunista siamo d'accordo sulle modifiche proposte dal collega Scardaccione, però riteniamo che l'articolo 5 debba essere soppresso. La legalizzazione della presenza di un veleno nel vino, sia pure in misura ridottissima, per tutta la discussione che in proposito abbiamo fatto a suo tempo al Senato ascoltando anche il parere degli esperti, non può essere accettata.

19a Seduta (1º luglio 1970)

PRESIDENTE. Stabilire una rigorosità assoluta vuol dire eliminare dei vini che non sono dannosi ma che hanno la caratteristica tecnica di presentare delle tracce di alcole metilico.

C U C C U . Il problema non è quello del tasso di alcole metilico bensì quello dell'autorizzazione ad una certa introduzione di alcole metilico; il che rappresenta una breccia aperta alle sofisticazioni.

S C A R D A C C I O N E . Non si tratta di aprire la via alla sostituzione dell'alcool metilico all'alcool etilico. Ci sono alcuni vini che in fase di fermentazione, per la provenienza da particolari vitigni e per la natura del terreno dove sono prodotti, in annate con andamento stagionale sfavorevole, possono presentare un tasso di alcole metilico superiore a 0,30 millilitri per ogni 100 millilitri. Siccome si tratta di un fatto naturale, possiamo tollerarlo.

TORTORA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Questa formulazione dell'articolo 5 è stata attentamente soppesata alla Camera dei deputati: tutta la Commissione agricoltura, alla fine della discussione, è rimasta soddisfatta, dopo le spiegazioni ampie ed esaurienti fornite dai tecnici. Esistono veramente determinate zone di produzione che hanno un certo andamento in alcune annate. Del resto, la parte comunista qui si è già dichiarata favorevole all'approvazione del disegno di legge così com'è, e ritengo che l'espressione « così com'è » comprenda anche l'articolo 5, che adesso invece viene dalla stessa parte criticato.

COMPAGNONI. Di fronte all'urgenza del provvedimento, purchè si arrivasse ad una rapida approvazione, noi eravamo disposti anche ad inghiottire — mi si consenta la crudezza dell'epressione — questo «rospo» dell'articolo 5; ma se il testo del disegno di legge viene modificato in alcuni punti, rendendone così necessario il ritorno alla Camera dei deputati, noi chiediamo

che venga operata anche la soppressione dell'articolo 5.

TORTORA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Vi è la garanzia che le semplici modifiche suggerite dal senatore Scardaccione vengano approvate rapidamente dalla Camera dei deputati; ma se sopprimiamo l'articolo 5, certamente l'iter del provvedimento sarà più lungo.

C O M P A G N O N I . Non esiste nessuna garanzia di una rapida approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Evidentemente gli emendamenti proposti dal senatore Scardaccione sono di carattere formale e non ci dovrebbe essere nessuna difficoltà, da parte della Camera dei deputati, ad accoglierli. Se invece risolleviamo il problema dell'articolo 5, che è già stato oggetto di una lunga controversia tra tecnici, non si potrà più procedere speditamente.

Se la presenza di alcole metilico nella misura indicata potesse aprire la strada alla manipolazione dei vini, allora evidentemente la questione dovrebbe essere presa in considerazione; ma questa minima presenza di alcole metilico dipende da fatti naturali che si verificano in alcune aree. È evidente che noi, in una legge, non possiamo prescrivere delle cose che sarebbero contro tutta una serie di interessi precostituiti. Del resto, la priorità dell'esigenza sanitaria è salvaguardata, perchè i tecnici riconoscono che, entro i limiti indicati, la presenza di alcole metilico non è dannosa.

Purtroppo non è che questa legge ci possa salvaguardare dalle sofisticazioni: è un altro tipo di legge che potrebbe far ciò.

Quindi, chiederei ai colleghi del Gruppo comunista di desistere dalla richiesta di soppressione dell'articolo 5 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

D E L P A C E . La materia che forma oggetto dell'articolo 5 è talmente controversa che la Commissione agricoltura del Senato, dopo un amplissimo dibattito, decise

19a SEDUTA (1º luglio 1970)

di non comprenderla nel provvedimento. Il problema fu pure lungamente discusso dalla Commissione sanità in sede consultiva. I più accaniti sostenitori della non approvazione di questa parte del provvedimento furono proprio i tecnici della sanità, che qualcosa pur dovrebbero capire in materia! Il professor Garoglio è uno di quelli che sostiene la necessità di eliminare l'alcole metilico. Soprattutto quando i vigneti sono impiantati in terreni che hanno una particolare caratteristica di acidità e presentano un certo contenuto ferroso, si ha nella fermentazione non solo lo sviluppo dell'alcole metilico ma anche la variazione del vino dopo un anno: dopo circa un anno, infatti. questo vino « gira », come si dice in Toscana, cambia cioè colore. Quindi, il mantenimento dell'articolo 5 consentirebbe di im mettere nel mercato vini che non ci danno la garanzia di rimanere, dopo un anno, quello che erano.

S C A R D A C C I O N E . Con l'approvazione dell'articolo 5 non è che chi non produce quel vino si mette a produrlo.

D E L P A C E . Sopprimendo l'articolo 5 eviteremo almeno di farci rimandare indietro dalla frontiera carri e carri di tale vino.

Per i vini di origine garantita e controllata, l'impianto dei vigneti deve avvenire in zone particolarmente idonee: per risollevare il problema dobbiamo arrivare ad attuare il catasto dei vigneti. In Italia siamo molto arretrati in questo campo e purtroppo, con la furia che c'è stata in alcune zone di impiantare vigneti, si è data l'autorizzazione a impianti anche in terreni non idonei alla viticoltura.

PRESIDENTE. Adesso abbiamo il problema contingente di far divenire operante quanto più rapidamente possibile questo provvedimento e ciò avverrà se al testo approvato dalla Camera dei deputati non apportiamo modifiche sostanziali, a parte gli emendamenti formali suggeriti dall'onorevole Scardaccione. Riaffronteremo la materia in questione quando faremo il catasto viticolo.

DELPACE. Il Ministero dell'agricoltura deve comunque tener conto delle nostre osservazioni per diramare agli ispettorati dell'agricoltura direttive intese ad evi tare l'impianto di vigneti in zone non rispondenti.

T O R T O R A, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Adesso la materia sarà di competenza delle Regioni.

PRESIDENTE. Cerchiamo di concludere. Se apportiamo le sole modifiche suggerite dal senatore Scardaccione, la Camera dei deputati potrà a sua volta approvarle rapidamente, in maniera che la legge possa essere pubblicata presto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno "Moscato" può essere posto in commercio con una gradazione alcoolica svolta comunque non inferiore a 4 gradi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Poichè gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati, do lettura dell'articolo 4 che è stato invece modificato:

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito dal Prefetto, fatta eccezione per quelle ef-

19^a SEDUTA (1° luglio 1970)

fettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti naturali e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 5 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

La lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« d) alcole metilico in quantità superiore a millilitri 0,30 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo. In annate con andamento stagionale sfavorevole, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può consentire, con proprio decreto, per determinate zone di produzione e per prodotti provenienti da uve di particolari vitigni, la detenzione presso i vinificatori di mosti e vini rossi aventi un contenuto in alcole metilico superiore a 0,30 millilitri, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, purchè vengano rispettate le cautele stabilite con lo stesso decreto ».

A questo articolo è stato presentato dai senatori Compagnoni, Cuccu e Del Pace un emendamento tendente a sopprimere l'intero testo.

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Il punto 1) del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« 1) apporre sui recipienti una chiusura di garanzia che per le damigiane sarà costituita da un cappellotto sigillato o altro sistema di chiusura munito di sigillo, e per le bottiglie ed i fiaschi od altri recipienti da un tappo di sughero raso bocca marcato a fuoco con il nome dell'imbottigliatore o da un tappo a fungo ancorato avente un gambo ad espansione, tale da non poter essere riutilizzato, o da un tappo di plastica ancorato con chiusura a strappo, o da un tappo a vite ancorato, o da un tappo tipo corona, ovvero da altre chiusure idonee a sigillare il recipiente, da autorizzarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In tali chiusure deve sempre figurare all'esterno una dichiarazione atta ad individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente ».

Poichè nessuno domanda di parlare. lo metto ai voti.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 5 del testo del Senato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Il primo comma dell'articolo 7 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do ora lettura del secondo e del terzo comma dell'articolo 7, nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

- « I vini "Marsala" e "Marsala speciale" diversi da quelli ad aromatizzazione amara possono essere posti in commercio solamente in bottiglie delle seguenti capacità:
- a) capacità litri 2 a livello di riempimento di centimetri 9 sotto il raso bocca;
- b) capacità litri 1,750 a livello di riempimento di centimetri 9 sotto il raso bocca;
- c) capacità litri 1 a livello di riempimento di centrimetri 7 sotto il raso bocca;
- d) capacità litri 0,680 a livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca.

19a SEDUTA (1º luglio 1970)

Resta salva la possibilità di porre in commercio bottiglie di capacità sino a litti 0,100 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« I recipienti di cui al precedente articolo 29 devono essere utilizzati in modo che il vino o l'aceto sia pari alla capacità stabilita per i recipienti stessi, ferma restando la tolleranza di cui alla lettera b) primo comma dell'articolo 25 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 8 del testo da noi approvato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 9.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 498, sono sostituiti dai seguenti:

« I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini

speciali ed i sottoprodotti della vinificazione non possono essere estratti dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello speditore ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantità e la qualità e l'eventuale denominazione di origine, nonchè la gradazione complessiva con la tolleranza del 5 per cento e con un massimo di un grado. L'obbligo della indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti in recipienti di capacità fino a litri 60, nonchè per i raspi, le vinacce, i vinaccioli e le fecce in pasta torchiate o comunque pressate.

Dall'obbligo della bolletta di accompagnamento di cui al precedente comma, sono esclusi le vinacce, i vinaccioli e i raspi ricavati da vinificatori in cantine di capacità non superiore ad ettolitri 100.

I prodotti di cui al primo comma e le uve da vinificazione, ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e le estrazioni degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti devono essere annotati giornalmente in registri di carico e scarico, per quantità e tipo di prodotto.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo sulle bollette di accompagnamento relative a più vini a denominazione di origine, contenuti in recipienti chiusi e sigillati di capacità non superiore a cinque litri, è consentito riportare, in luogo delle singole denominazioni di origine, la natura merceologica del prodotto (vino, spumante, vino liquoroso od altro), seguita dalla dizione "a denominazione di origine semplice" o "a denominazione di origine controllata" o "a denominazione di origine controllata e garantita", quando detti vini:

1) vengano spediti da commercianti all'ingrosso, titolari di depositi fuori cantina, non imbottigliatori;

19a SEDUTA (1º luglio 1970)

2) siano destinati a diretti consumatori o commercianti al dettaglio ».

Il senatore Scardaccione propone che sia approvato il testo trasmesso dalla Camera con l'aggiunta nel primo e nel quarto comma, dopo l'espressione: « denominazione di origine », delle parole: « controllata e controllata e garantita ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta nel testo emendato.

Gli articoli 10, 11 e 12 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo perciò all'articolo 13, che è stato modificato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

Art. 13.

L'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È vietato il lavaggio e la torchiatura dei raspi.

Le fecce ed i prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi comunque composizione anomala, quali sopratorchiati, ultratorchiati di vinaccia e di fecce, devono essere all'atto dell'ottenimento denaturati con la sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e della sanità, e devono essere denunciati all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio.

Con il decreto di cui al precedente comma saranno anche stabilite le modalità da osservare per l'impiego di tale sostanza.

Nella denuncia devono essere indicati la quantità complessiva del prodotto, la sua gradazione alcoolica complessiva, nonchè i locali di detenzione.

Il trasferimento delle fecce liquide o semiliquide nonchè dei prodotti di cui al secondo comma, deve essere fatto esclusivamente alle distillerie o agli stabilimenti non enologici.

Le fecce liquide o semiliquide prima del trasferimento devono essere denaturate con la sostanza rivelatrice di cui al secondo comma.

Lo speditore deve comunicare con lettera raccomandata all'Istituto di vigilanza, competente per territorio, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, nonchè l'indirizzo dello stabilimento ricevente, la quantità e la qualità del prodotto.

I prodotti di cui al secondo comma e delle fecce liquide o semiliquide, quando estratti da depositi o stabilimenti non enologici, devono essere destinati esclusivamente alla distillazione o alla estrazione del tartrato e devono essere muniti, anzichè della bolletta di accompagnamento di cui all'articolo 35, della bolletta rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ai sensi del decretolegge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384.

La raccolta, la trasformazione o lo sfruttamento dei prodotti, di cui al secondo comma, sono subordinati alla autorizzazione dell'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che annualmente la rilascia a domanda degli interessati redatta in carta da bollo, nonchè alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La domanda deve indicare:

- a) il nome o la ragione sociale della ditta, la sua sede ed il legale rappresentante della stessa;
- b) la sede e l'ubicazione dello stabilimento per il quale si richiede l'autorizzazione:
- c) la quantità e la qualità dei prodotti che si intende lavorare;
- d) la quantità e la qualità dei prodotti che si intende ricavare;
 - e) la destinazione dei prodotti ricavati;
- f) il luogo ove i prodotti saranno conservati.

La domanda deve essere presentata almeno dieci giorni prima della raccolta o della 8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

19a SEDUTA (1º luglio 1970)

lavorazione dei prodotti di cui al secondo comma, unitamente al registro di carico e scarico per la preventiva vidimazione da parte dell'Istituto di vigilanza del Ministero del l'agricoltura e delle foreste, competente per territorio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Gli articoli 14, 15 e 16 non risultano modificati dalla Camera dei deputati. Do pertanto lettura dell'articolo 17 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

All'articolo 45, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, aggiungere in fine le parole: « con la tolleranza del 2,5 per cento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

- « È consentita la spedizione di aceto in recipienti di qualsiasi capacità e tipo:
- a) dagli stabilimenti di produzione ai magazzini di imbottigliamento della stessa ditta:
- b) dagli stabilimenti di produzione agli stabilimenti di conserve alimentari che impiegano l'aceto nelle loro lavorazioni;
- c) da stabilimenti di produzione ad altri stabilimenti di produzione anche se appartenenti a ditte diverse.

Sui recipienti dovranno essere tuttavia apposte le indicazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 45 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 19 e il primo comma dell'articolo 20 non risultano modificati dalla Camera dei deputati. Do ora lettura del secondo comma dell'articolo 20 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

« In deroga ai divieti previsti dal precedente comma e dall'articolo 41, ultimo comma, è consentita la detenzione dell'acido acetico nei panifici e negli stabilimenti dolciari, nonchè l'uso dello stesso nella preparazione degli impasti per panificazione e pasticceria, a condizione che in detti panifici o stabilimenti o nei locali con essi comunque comunicanti, anche attraverso cortili, non si detengano aceto o prodotti contenenti aceto e non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido acetico possa in tutto o in parte sostituirsi allo aceto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 20 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Non essendo stato l'articolo 21 modificato dalla Camera dei deputati, do lettura dell'articolo 22 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 22.

Il primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, già modificato dall'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è sostituito dal seguente:

« La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 25, dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dagli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. Una delle figlie deve essere spedita dal venditore o dallo speditore, con raccomandata, nella

19ª SEDUTA (1º luglio 1970)

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

stessa giornata del rilascio, all'Istituto di vigilanza competente per territorio; l'altra, che accompagna la merce, deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 23 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

La lettera b) dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« b) che l'estratto della sentenza, nei casi gravi o di recidività specifica, sia pubblicato a spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione dei quali uno scelto fra i quotidiani ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 24 non è stato modificato.

Il primo comma dell'articolo 25 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il secondo comma è stato soppresso.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 25 con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 26 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 26.

Il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio ed al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla vitis vinifera, di cui al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a decorrere dalla data che sarà stabilita d'intesa con gli Stati della CEE e comunque non prima del 1º luglio 1972.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

- 370 ----

Do lettura dell'articolo 27 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 27.

Al quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono soppresse le parole poste tra parentesi « saccarosio bruciato ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 28 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 28.

L'impiego del vinello nella preparazione dell'aceto è consentito fino al 31 agosto 1970.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 29 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 29.

Le modifiche apportate con l'articolo 7 della presente legge entrano in vigore il 23 marzo 1971.

Il senatore Scardaccione propone che sia approvato il testo aggiunto dalla Camera dei deputati con la sostituzione dell'anno 1971 all'anno 1972.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto pertanto ai voti la sostituzione dell'anno « 1972 » con l'altro « 1971 ».

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 29 nel testo modificato.

(È approvato).

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

19^a SEDUTA (1º luglio 1970)

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Salari: « Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (219-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salari: « Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B O A N O , relatore. La Camera dei deputati ha apportato una sola modifica al testo del disegno di legge. Si tratta di una specificazione al punto 2) dell'articolo 1: sono state aggiunte, infatti, le parole « e tartufo bianco di Acqualagna ». Anche la nostra Commissione a suo tempo aveva auspicato all'unanimità che si pervenisse a tale specificazione, ma non vi aveva potuto provvedere perchè era giunta a questo accordo quando l'articolo era già stato approvato. Poichè la Camera ha fatto quanto era nelle nostre intenzioni, propongo di approvare la suddetta modifica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

I tartufi destinati al consumo devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

1) Tuber melanosporum Vitt. — Detto volgarmente tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto;

- 2) Tuber magnatum Pico. Detto volgarmente tartufo bianco del Piemonte o di Alba, e tartufo bianco di Acqualagna;
- 3) *Tuber brumale Vitt.* Detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- 4) Tuber melanosporum var. moschatum De Ferry. Detto volgarmente tartufo moscato;
- 5) *Tuber aestivum Vitt.* Detto volgarmente tartulo d'estate o Scorzone;
- 6) Tuber mesentericum Vitt. Detto volgarmente tartufo nero ordinario o tartufo di Bagnoli;
 - 7) Terfezia leonis.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli successivi dal 2 al 16 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha invece modificato il punto 2 dell'Allegato n. 1. Ne do lettura.

2) Tuber magnatum Pico. — Detto volgarmente Tartufo bianco del Piemonte o di Alba, e Tartufo bianco di Acqualagna.

Metto ai voti tale modificazione.

(È approvata).

Metto ai voti l'intero Allegato n. 1.

(È approvato).

L'Allegato n. 2 non è stato modificato.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI